



Tribunale Civile e Penale di Palermo

Ufficio Spese di Giustizia

Informazioni generali per gli ausiliari del magistrato (periti, consulenti tecnici)

RICHIESTA	La richiesta di liquidazione compensi va predisposta in formato cartaceo e depositata in formato pdf, via WEB, entro 100 giorni dal compimento delle operazioni peritali, pena la decadenza del diritto agli onorari (art. 71 DPR 115/2002). Nella domanda si prega di <u>indicare chiaramente</u> : il/i numero/i di riferimento e la natura del procedimento cui si riferisce la richiesta, le proprie generalità ed in particolare il proprio codice fiscale, il proprio domicilio fiscale.
TRATTAMENTO FISCALE	<p>A seguito dell'entrata in vigore dell'art. 2, comma 36 della legge n. 350/2003 (Legge Finanziaria 2004), che ha modificato l'art. 47, comma 1, D.P.R. 917/86 (Testo unico sulle imposte sui redditi) oggi il trattamento fiscale dei compensi dell'ausiliario del giudice è diversificato a seconda della qualità dello stesso ausiliario. E' fondamentale pertanto che lo stesso ausiliario indichi in maniera chiara e precisa la sua condizione sotto il profilo strettamente fiscale:</p> <ol style="list-style-type: none">1) se è lavoratore dipendente ovvero se esercita attività di lavoro autonomo (esercizio abituale di arte o professione);2) se è soggetto I.V.A. ovvero se la sua prestazione è esente, indicando la norma che prevede l'esenzione;3) se è tenuto al pagamento del contributo previdenziale ed in che misura. <p>Ovviamente dovranno essere sempre e comunque indicati codice fiscale e domicilio fiscale.</p> <p><u>Si rammenta agli esercenti professioni sanitarie che i loro compensi sono soggetti integralmente ad IVA</u> secondo quanto disposto dal Ministero della Giustizia di concerto con l'Agenzia delle Entrate, con circolare n. 1/2268/44/NV/U-05 del 16/02/2005.</p>
ONORARI	<p>Gli onorari possono essere fissi, variabili o commisurati al tempo, occorre quindi precisare se si richiede un onorario fisso, variabile oppure commisurato al tempo. Per quanto riguarda l'ammontare degli stessi in attesa dell'emanazione del regolamento di cui all'art. 50 DPR 115/02, valgono gli importi di cui alle tabelle allegate al decreto 30 maggio 2002 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 182 del 5 agosto 2002).</p> <p>Per gli onorari commisurati al tempo si ricorda che ogni vacanza è pari a due ore. Per ogni giorno possono essere pagate al massimo quattro vacanze. In ogni caso l'onorario della prima vacanza è pari a € 14,68, mentre per le successive l'onorario è pari a € 8,15 (art. 1, comma 1 D.M. Giustizia 30/5/2002).</p> <p>E' previsto l'aumento sino al 20% degli onorari se il magistrato dichiara l'urgenza dell'adempimento con decreto motivato, (art. 51 DPR 115/02) ovvero il loro raddoppio se trattasi di perizia di eccezionale complessità o importanza (art. 52 DPR 115/02). Gli stessi onorari peraltro sono diminuiti di un terzo se la perizia non è conclusa nel termine previsto ed eventualmente prorogato dal giudice, salvo che il ritardo non sia dovuto a fatti imprevedibili e non addebitabili al perito o consulente tecnico (art. 52 DPR 115/02): in questi casi inoltre non vengono retribuite le prestazioni eseguite dopo la scadenza del termine finale per l'esecuzione della prestazione medesima.</p>

SPESE

Tutte le spese devono essere documentate (art. 56 DPR 115/02).

Si precisa che i rimborsi spese riconosciuti a favore degli ausiliari, il cui compenso sia considerato assimilato a reddito da lavoro dipendente saranno tassati al pari del compenso liquidato, salvo che non si tratti di spese anticipate dall'ausiliario nell'esclusivo interesse dell'ufficio che ha conferito l'incarico.

Lo stesso dicasi per i rimborsi spese a favore di ausiliari che svolgono ordinariamente lavoro autonomo o attività libero professionale. Anche in questo caso i rimborsi spese entreranno a far parte della base imponibile per il calcolo dell'IVA, del contributo previdenziale e della ritenuta d'acconto. Saranno esclusi da questo trattamento solo i rimborsi delle spese anticipate in nome e per conto del tribunale, a condizione che le stesse siano debitamente ed analiticamente provate. Quanto sopra secondo quanto disposto dall'Agenzia Entrate – Direzione Centrale Normativa e Contenzioso con nota n. 2005/49199 del 29/07/2005.

Di seguito vengono fornite istruzioni dettagliate per le spese più frequenti.

Spese di trasporto. Ai periti che sono chiamati a svolgere il loro incarico fuori della città di propria residenza è riconosciuto il trattamento previsto per i dipendenti statali (vedi legge n. 836/73). Le spese di trasporto, anche in mancanza di qualsiasi documentazione, saranno liquidate in base alle tariffe di prima classe dei mezzi di trasporto destinati a servizio pubblico in modo regolare, esclusi gli aerei (art. 55 DPR 115/02). Sono esclusi in ogni caso i rimborsi per il pagamento di soprattasse corrisposte in vettura per mancanza di biglietto o cambio classe. L'uso del mezzo proprio (o dell'aereo o comunque di mezzi straordinari) deve essere preventivamente autorizzato dal Giudice (art. 15, co. 1 L. 836/73). Vengono rimborsate le spese autostradali previa esibizione dei relativi scontrini di pedaggio (art. 8 L. 417/78 che modifica l'art. 15 L. 836/73), nonché un quinto del prezzo medio di un litro di benzina nel periodo considerato, moltiplicato per il numero dei chilometri percorsi (art. 15 L. 836/73 come mod. dall'art. 8 L. 417/78). L'interessato dovrà quindi produrre dichiarazione indicante il tragitto percorso e l'esatto chilometraggio totale. Per gli spostamenti da un luogo all'altro della località dove si svolge la missione non è dovuto alcun rimborso per spese di trasporto o altra indennità: sono escluse quindi dal rimborso le spese per autobus, taxi o vaporetto urbano. E' altresì escluso il rimborso delle spese per il parcheggio (art. 15, ult. Comma L. 836/73). L'uso di aerei o mezzi di trasporto straordinari deve essere preventivamente autorizzato dal Giudice e debitamente documentato, mediante deposito del relativo biglietto (art. 55 DPR 115/02).

Collaboratori L'art. 56, commi 3 e 4 DPR 115/02 stabilisce che il perito può avvalersi di collaboratori, previa autorizzazione del Giudice. La liquidazione del compenso a favore del collaboratore è a cura del perito o consulente tecnico che se ne avvale. Il compenso versato al collaboratore andrà poi indicato come spesa, allegando l'autorizzazione ad avvalersene e la documentazione fiscale comprovante l'avvenuto pagamento. Si precisa sin d'ora la relativa spesa sarà determinata dal Magistrato in base alle stesse tabelle di cui sopra (in altre parole anche l'ausiliario del perito sarà pagato con gli stessi criteri previsti per lo stesso perito).

Spese per pasti e pernottamento Non vengono liquidate le spese accessorie (es. telefono, frigobar, ecc.). Vengono rimborsati al massimo due pasti al giorno per l'importo di € 30,73 a pasto (massimo giornaliero € 61,10). Le relative fatture o ricevute fiscali devono essere intestate al perito personalmente e depositate per ottenere il rimborso (DPCM 16/03/1990).

MODALITA' DI PAGAMENTO

Il pagamento potrà essere fatto secondo una delle seguenti modalità:

- 1) mediante accredito diretto su conto corrente bancario o postale di cui si dovrà comunicare preventivamente gli estremi ed in particolare il codice IBAN (un codice alfanumerico riportato nell'estratto conto periodico che la banca o le Poste inviano ai propri correntisti);
- 2) in contanti presso l'Ufficio di Tesoreria Provinciale dello Stato che ha sede presso la Banca d'Italia con sede nel capoluogo di provincia di residenza del beneficiario (solo per importi non superiori a € 4.131,66);
- 3) a mezzo vaglia cambiario non trasferibile.